REGOLAMENTO (CE) N. 1916/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 6 e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione 1995-96/2000-01 viene riscosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che occorre quindi adottare le modalità d'applicazione in caso di conclusione di tali accordi;

considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all'articolo 37 suddetto sulla base di un bilancio comunitario annuale; che pertanto, se questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio, occorre aprire per l'intera campagna di commercializzazione in causa o parte di essa un contingente tariffario a dazio ridotto speciale che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie entro i limiti fissati dallo stesso articolo 37 e alle condizioni previste dagli accordi summenzionati;

considerando che, a causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della conseguente necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che i raffinatori siano gli unici ad aver diritto al rilascio dei titoli d'importazione e a trasferirli tra loro; che il rilascio del titolo d'importazione obbliga a importare e a raffinare il quantitativo in causa entro i termini fissati, pena il pagamento della penalità di cui all'articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, per garantire la corretta gestione e attuazione di questo regime d'importazione, occorre prevedere altre disposizioni specifiche per i titoli d'importazione; che, quando la resa dello zucchero greggio in causa differisce da quello della qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3) modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (4), occorre altresì disporre che il dazio ridotto speciale venga adeguato in base a tale divario secondo le norme in uso per le transazioni di zucchero greggio sul mercato mondiale;

considerando che può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di un quantitativo di zucchero greggio preferenziale speciale e la sua consegna; che occorre quindi ammettere una certa tolleranza per tener conto di tale eventualità; che è inoltre opportuno prevedere una certa tolleranza sul termine fissato per la raffinazione;

considerando che la prova dell'origine degli zuccheri greggi importati può essere fornita con la presentazione dei documenti all'uopo previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (6);

considerando che, a causa del carattere specifico delle importazioni suddette, occorre prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (7), che si applica del resto a queste importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna i quantitativi mancanti menzionati all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma dello stesso regolamento sulla base di un bilancio comunitario previsionale di approvvigiona-

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
(4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(5) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.
(6) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.
(7) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.

mento in zucchero greggio. In sede di stesura di questo bilancio, il consumo diretto constatato da prendere in considerazione non può superare il limite fissato per tale consumo all'articolo 37, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I quantitativi mancanti possono essere importati mediante apertura di contingenti tariffari a dazio ridotto speciale concordati con gli Stati di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e con altri Stati. Essi possono essere ripartiti per Stato membro in base al fabbisogno massimo presunto rispettivo.

Articolo 2

1. I titoli relativi a tali importazioni possono essere rilasciati limitatamente ai contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri menzionati all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 unicamente ai raffinatori che importano per soddisfare il fabbisogno delle proprie raffinerie, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

Tuttavia, i raffinatori possono trasferirsi i titoli in questione ai sensi dello stesso articolo 9, paragrafo 4. Gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1].

2. Gli Stati membri interessati rilasciano titoli unicamente entro i limiti del fabbisogno d'importazione di zucchero preferenziale speciale fissato per le proprie raffinerie.

Articolo 3

Il dazio ridotto speciale fissato per campagna di commercializzazione si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio ridotto speciale è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/95 e fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, il titolo d'importazione di zucchero greggio nel quadro del regime previsto dal presente regolamento è valido dalla data del rilascio sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato.

2. La domanda di titolo di cui al paragrafo 1 è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato, accompagnato da una dichiarazione in cui si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in causa durante la campagna di commercializzazione per la quale è stato importato.

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, se lo zucchero non è raffinato entro il termine stabilito, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna.

Il raffinatore che richiede il titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo e da questo riconosciuta accettabile, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la raffinazione.

3. La domanda del titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella [12] la dicitura seguente :

« importazione a dazio ridotto speciale di zucchero greggio originario di (indicazione del paese o dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2) in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ».

4. L'importo della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,30 ECU per 100 kg di zucchero, peso netto.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per superamento del fabbisogno massimo presunto si intendono i quantitativi di zucchero greggio preferenziale, di zucchero preferenziale speciale, di zucchero greggio ottenuto nei dipartimenti francesi d'oltremare e, se del caso, di zucchero greggio di barbabietole di cui all'articolo 36, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, che sono effettivamente raffinati in eccedenza al fabbisogno presunto fissato per lo Stato membro in causa al paragrafo 2 dell'articolo 37 suddetto.

Articolo 5

1. La prova dell'origine dello zucchero importato degli Stati menzionati all'articolo 1, paragrafo 2, è fornita con la presentazione del certificato d'origine di cui, secondo il caso, all'articolo 6 o all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione [2].

2. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2 reca :

— l'indicazione « zucchero greggio preferenziale speciale — applicazione del regolamento (CE) n. 1916/95 » ;

— la data di imbarco dello zucchero e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura ;

— il codice NC del prodotto considerato.

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

[2] GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le copie, fornite dagli interessati, dei documenti menzionati al paragrafo 1.

Le autorità competenti degli Stati membri indicano sulle copie degli attestati :

— la data, constatata sulla base di un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione ;

— i dati relativi all'operazione d'importazione e i quantitativi effettivamente importati.

Articolo 6

1. Salvo casi di forza maggiore, qualora un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione prima della fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso lo zucchero greggio è raffinato entro il termine stabilito al paragrafo 2 e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

2. Quando un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non ha potuto essere raffinato entro la fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, concedere un termine supplementare per la raffinazione della durata massima di 90 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso, lo zucchero greggio è raffinato entro tale termine e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

Articolo 7

Quando il raffinatore paga il dazio ridotto speciale di cui all'articolo 3, quest'ultimo è detratto dal prezzo minimo previsto nell'accordo menzionato all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione :

a) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso « tale quale » — effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 4 ;

b) ogni mese, per il mese precedente :

— i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso « tale quale » — effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 4 ;

— i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso « tal quale » e in zucchero bianco — che sono stati raffinati nel mese che precede la comunicazione ;

c) anteriormente al 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso « tale quale » — destinati alla raffinazione che sono in giacenza presso le raffinerie il 1° luglio della campagna suddetta.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione